

NUOVO REGIME DEI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

■ di Cesare D'Attilio

A seguito dell'istituzione dei «*nuovi consorzi per l'internazionalizzazione*» operata dall'art. 42, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012 n. 44, l'Assonime ha recentemente pubblicato la circolare n. 5 datata 14 febbraio 2013, riguardante «*il nuovo regime dei consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese*», con particolare riguardo alla disciplina ai fini Iva e delle imposte sui redditi.

CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO

A tal proposito, a seguito di un breve excursus relativo alla previgente disciplina (L. 21 febbraio 1989 n. 83), risalente agli anni ottanta, relativa ai «*consorzi per il commercio estero*», la quale sicuramente trova analogie con le disposizioni in commento previste, «*in considerazione del più ampio concetto oggi inteso di internazionalizzazione*», per i consorzi per l'internazionalizzazione, l'Assonime dedica l'approfondimento, da un lato, al profilo e ai requisiti dei soggetti interessati, specificandone le modalità di costituzione, dall'altro, alle novità in materia tributaria, con particolare riferimento al carattere agevolativo previsto agli effetti dell'Iva e delle imposte sui redditi.

Per quanto concerne il primo aspetto, vengono identificati due profili riguardanti, rispettivamente, l'oggetto dell'attività istituzionale dei nuovi consorzi e i requisiti soggettivi richiesti per l'appartenenza delle consorziate ai medesimi organismi.

Consorzi

Requisiti e agevolazioni

In sintesi

- Xxxx

Oggetto dell'attività

■ Internazionalizzazione delle imprese

Limiti
dimensionali

In merito al primo profilo, viene ampliato l'oggetto dell'attività istituzionale previsto per i consorzi per il commercio estero dalla L. 83/1989, per i quali tra l'altro si rendeva necessario un numero minimo di imprese partecipanti pari ad otto, poiché la nuova normativa definisce quello previsto per i consorzi per il commercio internazionale come *«la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere»*. Inoltre, si stabilisce che siano funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali di cui si è detto *«le attività relative all'importazione di materie prime e di semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi»*.

Per quanto riguarda il secondo profilo, oltre a non essere previsti un numero minimo di imprese partecipanti al consorzio e limiti dimensionali in capo alle stesse, si stabilisce che *«i nuovi consorzi per l'internazionalizzazione siano costituiti nelle forme e con le modalità previste dalle norme in tema di consorzi di cui agli artt. 2606 e 2612 del C.c. o in forma di società consortile o cooperativa, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi ed agroalimentari, aventi sede in Italia, nonché da imprese del settore commercialil»*.

In questo modo, si consente anche la partecipazione ai nuovi consorzi di enti pubblici e privati, banche ed imprese di grandi dimensioni, prevedendo, tuttavia, l'esclusiva destinazione dei contributi ottenuti dai consorzi unicamente in capo alle piccole-medie imprese consorziate a parziale copertura delle spese relative all'esecuzione dei progetti di internazionalizzazione.

Infatti, la norma stabilisce che tali consorzi *«possono essere destinatari di contributi statali, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, in misura non superiore al 50% dell'ammontare delle spese sostenute per l'esecuzione dei propri progetti istituzionali, e che tali contributi possono essere erogati anche in favore di piccole e medie imprese che, se pure estranee al consorzio, abbiano tuttavia stipulato con quest'ultimo appositi contratti di rete per la realizzazione dei progetti in questione»*.

EFFETTI SULLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE

Effetti sull'Iva

Per quanto riguarda, poi, la disciplina ai fini delle imposte dirette e indirette, la normativa ha previsto particolari agevolazioni a beneficio dei consorzi che svolgono attività di internazionalizzazione.

Nella fattispecie, agli effetti dell'Iva, si ripropone sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa previgente relativa ai consorzi per il commercio estero, ovvero si ribadisce che le operazioni di internazionalizzazione svolte dai consorzi in favore delle piccole e medie imprese consorziate sono da ritenersi non imponibili ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ● 209].

A tal proposito, la non imponibilità implica, tra l'altro, che dette operazioni comportino la formazione di un *plafond* spendibile per l'acquisto di beni (esclusi fabbricati ed aree fabbricabili) e di servizi senza applicazione di imposta, conformemente a quanto già previsto per i cd. «*esportatori abituali*», art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 [CFF ● 208].

Sul punto, rimane la perplessità, già paventata contestualmente alla previgente disciplina nell'ambito dei consorzi per il commercio estero, in merito all'applicazione dell'agevolazione Iva anche in relazione ai servizi resi dai consorzi alle consorziate che agiscono nell'ambito dell'Unione Europea, sebbene comunque, *illo tempore*, con la R.M. 7 maggio 2002 n. 138/E, l'Agenzia delle Entrate aveva confermato l'applicazione della non imponibilità Iva in ambito comunitario, in considerazione anche del fatto che le operazioni intracomunitarie, se pur non potendosi definire esportazioni o importazioni, beneficiano in molti aspetti dei trattamenti agevolativi costituiti *ad hoc* per le operazioni internazionali.

Tuttavia, l'orientamento di Assonime a riguardo, «*attesa la sostanziale analogia delle finalità delle attività istituzionalmente svolte dai nuovi consorzi per l'internazionalizzazione con quelle dei consorzi (ora soppressi) per il commercio estero*», è quello di ritenere che il beneficio della non imponibilità possa essere «*applicare anche ai servizi resi dai neo costituiti consorzi in favore delle consorziate che operano nel mercato comune europeo*».

Per quanto riguarda, infine, la disciplina ai fini delle imposte sui redditi, anche qui è previsto un regime fiscale di favore per i consorzi per l'internazionalizzazione, ovvero il D.L. 83/2012 prevede che «*le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale*».

All'agevolazione prevista si pone, pertanto, un limite ovvero la sospensione delle imposte sui redditi in capo agli utili accantonati nelle riserve costituenti il patrimonio netto del consorzio viene meno nella eventualità di utilizzi, sopra citati, di dette riserve per fini diversi dalla copertura di perdite, dall'incremento del fondo consortile o del capitale sociale.

Ai fini delle imposte dirette, pertanto, vengono quindi riconfermate le precedenti agevolazioni fiscali già previste nella richiamata L. 83/1989 se non in modo più restrittivo. Infatti mentre nella precedente versione la tassazione ai fini delle imposte dirette ricorreva solo all'atto della distribuzione delle riserve in precedenza accantonate a patrimonio netto, nella disciplina vigente le riserve saranno attratte alla tassazione al momento dell'utilizzo delle stesse per un fine diverso da quello della copertura delle perdite civilistiche, ovvero dell'incremento del fondo consortile o infine dell'aumento del capitale sociale.

Esportatori
abituali

R.M. 138/E/2002

Utili
accantonati